## Antisismica speciale per tutti gli edifici in aree a rischio

La speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, e realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità. A prescindere dai materiali e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento. Con l'obbligatorietà della comunicazione al genio civile per
consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, del 24 febbraio 2017 n. 9126 (udienza del 16/11/2016) sulla disciplina antisismica delle costruzioni.

Il fatto in sintesi. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ordinava la demolizione dell'abusivo realizzato attorno ad un immobile. I proprietari della costruzione avevano realizzato infatti una recinzione dimq 1.282, in zona sismica ed in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione del genio civile. I responsabili dell'intervento sostenevano che il muro non necessitava di alcuna armatura perché non aveva la funzione di contenimento e soste-

gno di altre strutture. I giudici ritenevano al contrario integrata la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cpp, perché sul cordolo di cemento armato gli imputati avevano apposto dei blocchi di calcestruzzo e non dei mattoni forati. Gli imputati sottolineavano che il termine «forati» non deve e non può essere inteso come sinonimo di «mattone forato», ma come termine generico indicante qualsiasi blocco di costruzione che al suo interno sia cavo e privo di armatura. Pergli stessi motivi ritenevano non necessaria alcuna comunicazione preventiva alle autorità competenti. I giudici, sostenevano che il preavviso e il rispetto delle norme antisismiche erano obbligatori dal momento che per la costruzione del muro erano stati utilizzati blocchi di calcestruzzo. Il reato antisismico, sussiste nel caso di opere realizzate
nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture ovvero la natura precaria dell'intervento. L'articolo 93 del dpr del 2001 n. 380 prescrive, tra l'altro, che nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato. Lart. 94 del medesimo dpr n. 380 del 2001 prescrive poi che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Cinzia De Stefanis



